SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DOCUMENTO TRATTO DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2008, n. **156.**

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21, comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;

Visto l'articolo 22-*bis,* comma 1, del predetto testo unico, come modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-*ter,* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonché le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis* del testo unico in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523;

Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006 che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter,* del predetto testo unico n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis,* comma 1, del medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;

Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006 che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il regolamento concernente le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le modalità operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede alla verifica della conformità dei contratti di coltivazione di semi oleosi con i contratti quadro e delle quantità di olio di semi ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;

Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuta la necessità di individuare le caratteristiche fiscali del prodotto ed i relativi metodi di prova;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della Commissione europea, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-*bis,* comma 1, del testo unico;

c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal programma;

d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;

f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto *f);*

h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;

i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;

l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-*bis,* comma 3, del medesimo testo unico;

m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio nazionale;

n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo: il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione.

2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Art. 2.

Procedura per la partecipazione al programma

1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;

b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora in avanti indicata come

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«quota prioritaria», che sarà ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, riferibili al soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota generica», che sarà prodotta impiegando materie prime non ottenute nell'ambito dei predetti accordi;

c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

d) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;

e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;

f) la dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;

h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso.

2. All'istanza sono allegati:

a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*. Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi documenti sono presentati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana;

b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel particolare settore merceologico, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui al comma 1, lettera *f)*.

c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera *g)*. Per gli operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso;

d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, dall'autorità di controllo che ha rilasciato il codice di accisa per l'impianto;

e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione equivalente alla suddetta dichiarazione.

3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per l'anno 2008 l'istanza è presentata entro il 30º giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza è presentata entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui al comma 1, lettera *b)*, non può essere superiore alla capacità produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera *d)*.

5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera *e)*, risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 3.

Criteri di assegnazione

1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale è ripartito, ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per l'anno 2007 il contingente annuale è ripartito, secondo le modalità previste dall'articolo 22-*bis* del testo unico, tra i soggetti ammessi al programma.

3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accan-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, in essere per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La predetta comunicazione è effettuata, per l'anno 2008, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria.

4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma è effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, è ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo è ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacità produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantità di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto.

7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresì far realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio.

8. In considerazione della variabilità dei fattori che vincolano la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in considerazione.

9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2-*ter* del testo unico.

Art. 4.

Controlli di conformità sui contratti di fornitura

1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica all'ufficio incaricato l'esito dei controlli effettuati circa la conformità dei contratti di fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* nonché le rispettive quantità di oli di semi ottenibili da destinare alla produzione di biodiesel.

Art. 5.

Garanzie

1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'ali-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

quota ridotta del programma. Per i partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione è prestata dal titolare del cancello di ingresso. La cauzione è versata, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'ufficio competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto resoconto, l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in consumo.

Art. 6.

Caratteristiche del biodiesel

1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche di cui all'allegato 1 è verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di verifica, è eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

Caratteristiche e stoccaggio delle miscele

1 . La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio è effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate è redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi, riferiti a 15ºC, e della massa dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Il competente Ufficio può altresì autorizzare i depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di gasolio e biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione. Il competente Ufficio ha facoltà di intervenire durante le operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In caso contrario l'avvenuta miscelazione è attestata dal depositario autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato, il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, dalla contabilità inerente l'accisa dovuta.

2. L'Ufficio competente può autorizzare le miscelazioni di cui al comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di preparazione o colaggio.

3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5 per cento ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente.

4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento in volume, possono essere stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al consumo sia presso la rete che l'extra-rete.

5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale al 25 per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere contabilizzate e stoccate separatamente.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma 3 e le modalità di vendita delle medesime miscele in relazione alla possibilità tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed alla disponibilità di erogatori dedicati che indichino l'effettivo contenuto di biodiesel nella miscela.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari è introdotto nel territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso preventivamente autorizzati dagli uffici delle dogane territorialmente competenti.

Art. 8.

Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e circolazione del biodiesel

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla quale risultino la quantità, la tipologia e la provenienza degli oli vegetali utilizzati nonché la quantità e la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le assegnazioni relative all'anno 2007 è presentata entro il 31 gennaio dell'anno 2009.

2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità dell'impiego del gasolio miscelato con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilità a scalare contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari, trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione nonché dei quantitativi immessi in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilità a scalare è tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.

3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il gasolio è trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la scorta del DAA sul quale è indicata la dicitura «biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* sul medesimo DAA è indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale, per il quale è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma, è immesso in consumo direttamente dall'impianto di produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel programma di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* sul medesimo DAS è indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

Art. 9.

Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e circolazione delle miscele gasolio-biodiesel

1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella relativa contabilità, in corrispondenza di ogni annotazione relativa all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la dicitura «biodiesel del programma 2007-2010» con indicazione dell'anno e del mese di assegnazione.

2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali, relativamente al biodiesel contenuto, è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%» ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%».

3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale è riportata la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5 %» ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%».

4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-*bis* del testo unico è riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa. Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del deposito fiscale in cui è avvenuta la miscelazione, contabilizza in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime contabilità sono annotate la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

data e l'ora delle corrispondenti operazioni di miscelazione; alla contabilità è acclusa copia del verbale o dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, delle medesime operazioni di miscelazione.

Art. 10.

Regime dei cali e tabelle di conversione volumica

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il biodiesel.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano, in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali previste per il gasolio dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.

3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densità e dei volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero delle finanze 12 luglio 1996, n. 184.

Art. 11.

Disposizioni varie

1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio, dall'articolo 1, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

2. Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno, non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non assegnati, in misura proporzionale alle quote loro già assegnate dal programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno.

3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento è data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ovvero con modalità equivalenti.

4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi, aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano la predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è abrogato.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, figlio n. 285

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

Tabella delle caratteristiche fiscali per il biodiesel

Caratteristiche (1)	Unità di misura	Valore (1)		Metodo di Prova (1)
		min	max	
Aspetto		Limpido		esame visivo
Metilesteri (contenuto di esteri)	% m/m	96,5		EN 14103
Monogliceridi	% m/m		0,80	EN 14105
Digliceridi	% m/m		0,20	EN 14105
Trigliceridi	% m/m		0,20	EN 14105
Metanolo (2)	% m/m		0,20	EN 14110
Estere metilico di acido linolenico (3)	% m/m		12,0	EN 14103
Valore di iodio (4)	g iodio/100 g		120	EN 14111

(1) Le caratteristiche, i limiti ed i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI EN 14214-2004 ed UNI EN 14213-2004 che annullano e sostituiscono le norme UNI 10946 e UNI 10947 citate nell'allegato al decreto 25 Luglio 2003, n. 256.
(2) (3) Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione.
(4) Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite è di 130 g iodio/100g.

Per la determinazione del contenuto di biodiesel nelle miscele di idrocarburi viene utilizzato il metodo EN 14078-2003 di cui alla norma UNI EN 590-2004

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:

«3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-*bis,* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono distribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea».

— Si riporta il testo del comma 374, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'art. 22-*bis,* comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'art. 22-*bis,* comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:

«Art. 22-*bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).* — 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.

2-*bis.* Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-*ter.* Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3 . Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

5-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-*ter.* In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera *b)*, è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *f)*, della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

5-*quater.* Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma 6-*ter,* del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».

— Si riporta il testo del comma 376 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«376. Gli importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-*ter,* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'art. 22-*bis,* comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico».

— Si riporta il testo del comma 379 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003:

«Art. 3. — 1.*a)* Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;

b) i) il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005;

ii) il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.

2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:

a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l'utilizzo del trasporto;

b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);

c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all'art. 2, paragrafo 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiori al 5% in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni standard.

4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.

5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite informazioni sulla disponibilità dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Per le percentuali di biocarburanti in miscela con derivati del petrolio che superano il valore limite del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di bioetanolo è richiesta un'etichettatura specifica nei punti di vendita.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22-*bis*, commi l e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.)* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Si riporta il testo del comma 1223, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 15 *(Accertamenti mediante analisi di campioni).* — Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi».

Nota agli articoli 8 e 9:

— Per il testo dell'art. 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58:

«9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova applicazione l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane».

— Per il testo del comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note all'art. 2.

08G0178

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Denis Nicolas, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Denis Nicolas nato il 27 agosto 1979 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 8 giugno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Denis Nicolas con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Francia dal sig. Denis Nicolas;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 8 giugno 2005 dal sig. Denis Nicolas, nato a Nizza (Francia) il 27 agosto 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Denis Nicolas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07304

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Balin Umberto, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Balin Umberto nato il 15 novembre 1960 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Balin Umberto con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Balin Umberto;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dal sig. Balin Umberto, nato a Padova il 15 novembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Balin Umberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore della struttura di missione
BEATRICE

08A07305

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Bezzi Ettore, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Bezzi Ettore nato il 15 ottobre 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Bezzi Ettore con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Bezzi Ettore;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007 dal sig. Bezzi Ettore, nato a Ravenna il 15 ottobre 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Bezzi Ettore è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07306

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Borgo Daniele, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Borgo Daniele nato il 3 luglio 1977 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Borgo Daniele con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Borgo Daniele;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dal sig. Borgo Daniele, nato a Thiene (Vicenza) il 3 luglio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Borgo Daniele è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07307

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Borgogno Pietro, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Borgogno Pietro nato il 5 aprile 1985 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Borgogno Pietro con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Borgogno Pietro;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 dicembre 2007 dal sig. Borgogno Pietro, nato a Genova il 5 aprile 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Borgogno Pietro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore della struttura di missione
BEATRICE

08A07308

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Dal Sasso Stefano, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Dal Sasso Stefano nato il 7 giugno 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Dal Sasso Stefano con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Dal Sasso Stefano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dal sig. Dal Sasso Stefano, nato ad Asiago il 7 giugno 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Dal Sasso Stefano è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07309

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Destro Michele, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Destro Michele nato il 27 giugno 1971 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Destro Michele con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Destro Michele;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dal sig. Destro Michele, nato a Losanna (Svizzera) il 27 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Destro Michele è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07310

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Paganin Elena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paganin Elena nata il 1° febbraio 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dalla sig.ra Paganin Elena con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dalla sig.ra Paganin Elena;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dalla sig.ra Paganin Elena, nata a Marostica (Vicenza) il 1° febbraio 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Paganin Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07311

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Teri Paolo, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Teri Paolo nato il 22 aprile 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 21 luglio 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Teri Paolo con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Teri Paolo;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 16 giugno 2007 dal sig. Teri Paolo, nato a Trecastagni (Catania) il 22 aprile 1987 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Teri Paolo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il coordinatore
della struttura di missione
BEATRICE

08A07312

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2008.

Trasferimento di crediti dalla gestione liquidatoria Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — e la Fintecna finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004, in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria della predetta Cassa mutua sono rappresentate dai seguenti crediti:

€ 3.325,59, da recuperare nei confronti del Comune di Locri (Reggio Calabria) per rimborso canone di locazione dei locali siti in Locri - via Roma n. 45;

€ 8.227,72, da recuperare nei confronti della Regione Calabria per rimborso degli stipendi ed oneri riflessi anticipati, per conto della suddetta Regione, alla sig.ra Spinella Anna Maria negli anni 1978 e 1979;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i suddetti crediti, per complessivi € 11.553,31, dalla predetta Cassa mutua provinciale di malattia all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse, per complessivi € 11.553,31, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono trasferiti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

08A07334

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2008.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 5277 del 9 giugno 2005 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Caserta, per il quadriennio 9 giugno 2005 - 8 giugno 2009;

Vista la nota n. 693 del 9 settembre 2008 con la quale la CGIL provinciale di Caserta, in sostituzione del membro supplente sig. Borrelli Giorgio nato l'8 aprile 1952 dimissionario, ha designato il sig. Piscitelli Bruno nato il 2 settembre 1951 quale membro supplente, e il sig. Martucci Mario nato il 10 novembre 1970 membro effettivo, della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Caserta;

Ravvisata la necessità ed opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Martucci Mario, è nominato membro effettivo e il sig. Piscitelli Bruno, è nominato membro supplente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Caserta, in rappresentanza dei lavoratori dell'edilizia della provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Napoli, 22 settembre 2008

Il direttore regionale: UVA

08A07303

DECRETO 23 settembre 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL» recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 26/11 del 22 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede INPS di Imperia;

Acquisita la lettera di dimissioni presentata dal sig. Grisolia Vincenzo;

Preso atto della nuova designazione effettuata dalla predetta organizzazione, in cui si indica il sig. Galasso Francesco quale sostituto del sig. Grisolia Vincenzo;

Decreta:

Il sig. Francesco Galasso è nominato membro del Comitato provinciale INPS di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Vincenzo Grisolia.

Imperia, 23 settembre 2008

Il direttore provinciale: PARISI

08A07327

DECRETO 24 settembre 2008.

Nomina di un componente del comitato provinciale INPS di Pavia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto in data 3 ottobre 2006, n. 13, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pavia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639:

Preso atto del trasferimento a Roma della sig.ra Federica Musetta, comunicato con nota prot. 918/245 in data 29 luglio 2008;

Vista la comunicazione resa unitariamente dalle segreterie provinciali CGIL - CISL e UIL di Pavia con la nota predetta che individua il sig. Fava Lorenzo, nato il 5 giugno 1976, quale componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. in sostituzione della sig.ra Federica Musetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione,

Decreta:

Il sig. Lorenzo Fava è nominato membro del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Pavia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Pavia, 24 settembre 2008

Il direttore provinciale: CIGALA

08A07335

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 1º ottobre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo axoris granuli».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 2008, relativo all'aggiornamento delle frasi cautelative riportate nelle etichette di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid;

Vista la domanda pervenuta in data 22 dicembre 2005 dell'Impresa Compo Agricoltura SpA con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato, 8 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato: COM 109 25 I GR;

Visti i pareri espressi in data 12 luglio 2007 e 18 dicembre 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui il thiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le note dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 e 27 marzo 2008 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note in data 12 febbraio e 22 aprile 2008 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio e ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Compo Axoris Granuli»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'Impresa Compo Agricoltura SpA con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato, 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato COMPO AXORIS GRANULI con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-150-200-250-300-350-400-450-500-750-kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Compo GmbH & CO.KG sito in Gildenstrasse 38 - 48157 Muenster, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13082/PPO

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Compo Axoris® Granuli

Insetticida sistemico per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico

Granuli – Pronto all'Uso

Partita n. *

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Thiamethoxam puro.......................... g 1,2
Coadiuvanti ed inerti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare nel contenitore originale ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo
Terapia : Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
COMPO AXORIS® GRANULI è un insetticida sistemico pronto all'uso, sotto forma di granuli. Risulta efficace nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore quali, ad esempio Farfallina dei gerani (*Cacyreus* marshalli), afidi, tripidi, aleurodidi, larve di sciaridi, cotonello e cocciniglie in genere. L'attività insetticida si manifesta molto rapidamente: da 2 a 7 giorni per un controllo completo di afidi e aleurodidi. COMPO AXORIS® GRANULI è in grado di assicurare la protezione delle piante trattate per l'intera stagione: la sua azione si protrae in genere per oltre 3 mesi. La sostanza attiva viene infatti rilasciata in modo costante e graduale nel tempo, è assorbita dalle radici e da lì trasportata in tutte le parti verdi della pianta. In tal modo viene garantita la difesa anche nei confronti degli insetti non presenti al momento del trattamento o presenti in posizione riparata.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Intervenire tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, ripetendo il trattamento dopo 12-14 settimane in caso di nuova infestazione.
Per garantire la migliore attività utilizzare il prodotto nel modo seguente:
spargere i granuli uniformemente sul substrato colturale interrandoli leggermente ed innaffiare sufficientemente per favorire l'assorbimento della sostanza attiva da parte delle radici.
Impiegare per ogni litro di substrato colturale ½ misurino dosatore (= 1,5 g) contro gli afidi; 1 misurino dosatore (= 3 g) contro tutti gli altri insetti.

Campo d'impiego	Diametro del vaso	Afidi N° di misurini	Altri insetti N° di misurini
Vasi: Piante ornamentali	Fino a 14 cm	½	1
	Fino a 17 cm	1	2
	Fino a 19 cm	1 ½	3
	Fino a 21 cm	2	4
	Fino a 23 cm	2 ½	5
	Fino a 27 cm	4	8
	Fino a 28 cm	5	10
Fioriere Piante ornamentali	Ogni 12 cm di lunghezza o per pianta	1/2	1

FITOTOSSICITÀ: a seguito dei numerosi test effettuati il prodotto si è mostrato selettivo nei confronti delle più importanti colture floreali ed ornamentali.
Da non impiegarsi nelle colture idroponiche.
In considerazione delle molteplici specie e varietà di piante floreali e ornamentali è preferibile comunque eseguire test preliminari.

Il prodotto contiene sostanza attiva altamente tossica per le api
Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)

COMPATIBILITÀ: il prodotto s'impiega da solo

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Officina di produzione :
Compo GmbH&CO.KG - Gildenstrasse 38 - MÜNSTER

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 100 - 150 – 200 – 250 – 300 - 350 -400 – 450 - 500 - 750 - kg 1

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON APPLICARE IN PRESENZA DI VENTO. SE IL PRODOTTO E' APPLICATO IN AMBIENTI CHIUSI, VENTILARE L'AMBIENTE DOPO L'APPLICAZIONE. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. DA NON VENDERSI SFUSO.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Compo Agricoltura S.p.A.
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MI)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Compo Axoris® Granuli

Insetticida sistemico per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico

Granuli – Pronto all'Uso

Partita n. *

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Thiamethoxam puro .... g 1,2
Coadiuvanti ed inerti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi: In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento lavare abbondantemente la parte contaminata; In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.

Il prodotto contiene sostanza attiva altamente tossica per le api
Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)

Officina di produzione :
Compo GmbH&CO.KG - Gildenstrasse 38 - MÜNSTER

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 100 - 150 – 200 – 250

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Compo Agricoltura S.p.A.
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MI)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

08A07323

DECRETO 1° ottobre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo axoris pastiglie».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»,

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 2008, relativo all'aggiornamento delle frasi cautelative riportate nelle etichette di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid;

Vista la domanda pervenuta in data 14 dicembre 2005 dell'Impresa Compo Agricoltura SpA con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato, 8 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato: COM 109 01 I PR;

Visti i pareri espressi in data 12 luglio 2007 e 18 dicembre 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2007 di recepimento della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui il thiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le note dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 e 27 marzo 2008 con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note in data 12 febbraio e 22 aprile 2008 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio e ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Compo axoris pastiglie»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'Impresa Compo Agricoltura SpA con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato, 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato COMPO AXORIS PASTIGLIE con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 30 (3g x 10 pastiglie), g 60 (3g x 20 pastiglie), g 120 (3g x 40 pastiglie).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Compo GmbH & CO.KG sito in Gildenstrasse 38 - 48157 Muenster, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13054/PPO.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Compo Axoris® Pastiglie

Insetticida sistemico per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico

Pastiglia pronta all'uso

Partita n. *

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Thiamethoxam puro.......................... g 1,2
Coadiuvanti ed inerti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata; In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia : Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

COMPO AXORIS® PASTIGLIE è un insetticida sistemico pronto all'uso, sotto forma di pastiglie. Risulta efficace nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore quali, ad esempio, *Cacyreus marshalli*, afidi, tripidi, aleurodidi, cotonello e cocciniglie in genere. L'attività insetticida si manifesta molto rapidamente: da 2 a 7 giorni per un controllo completo di afidi e aleurodidi. COMPO AXORIS® PASTIGLIE è in grado di assicurare la protezione delle piante trattate per l'intera stagione: la sua azione si protrae in genere per oltre 3 mesi. La sostanza attiva viene infatti rilasciata in modo costante e graduale nel tempo, è assorbita dalle radici e da lì trasportata in tutte le parti verdi della pianta. In tal modo viene garantita la difesa anche nei confronti degli insetti non presenti al momento del trattamento o presenti in posizione riparata.
COMPO AXORIS® PASTIGLIE si presta all'impiego sia nei substrati colturali che nelle colture idroponiche.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Intervenire tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, ripetendo il trattamento dopo 12-14 settimane in caso di nuova infestazione.
Per garantire la migliore attività del prodotto utilizzare le pastiglie nel modo seguente:
Vasi o altri contenitori (balconette o fioriere): interrare in prossimità delle radici le pastiglie ad una profondità di 1-3 cm (1/2 pastiglia per gli afidi ed 1 per tutti gli altri insetti, per litro di substrato colturale), innaffiando sufficientemente per favorire lo scioglimento della pastiglia e il relativo assorbimento della sostanza attiva da parte delle radici.
Colture idroponiche: per colture in piccoli contenitori estrarre la pianta e mettere direttamente la pastiglia nella soluzione nutritiva; per grandi contenitori inserire la pastiglia all'interno dell'indicatore di livello. Utilizzare per tutti i tipi di insetti 1/2 pastiglia per litro di soluzione idroponica.

Campo d'impiego	Diametro del vaso	Afidi N° di pastiglie	Altri insetti N° di pastiglie
Vasi: Piante ornamentali	Fino a 14 cm	½	1
	Fino a 17 cm	1	2
	Fino a 19 cm	1 ½	3
	Fino a 21 cm	2	4
	Fino a 23 cm	2 ½	5
	Fino a 27 cm	4	8
	Fino a 28 cm	5	10
Colture idroponiche: Piante ornamentali	Per litro di soluzione nutritiva	1/2	1/2
Fioriere Piante ornamentali	Ogni 12 cm di lunghezza o per pianta	1/2	1

FITOTOSSICITÀ: a seguito dei numerosi test effettuati il prodotto si è mostrato selettivo nei confronti delle più importanti colture floreali ed ornamentali. Nelle colture idroponiche di Ming Aralia (Polyscias sp.), Pothos (Scindapsus sp.), Syngonium (Nephthytis), Gigli della Pace (Spathiphyllum sp.) e Pianta del Ti (Cordyline sp.) possono manifestarsi effetti fitotossici; si sconsiglia quindi l'impiego del prodotto sulle suddette colture.
In considerazione delle molteplici specie e varietà di piante floreali e ornamentali è preferibile comunque eseguire test preliminari.

Il prodotto contiene sostanza attiva altamente tossica per le api
Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)

COMPATIBILITÀ: il prodotto s'impiega da solo

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Officina di produzione :
Compo GmbH&CO.KG - Gildenstrasse 38 - MUENSTER

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 30 (3 g x 10 pastiglie); **60** (3 g x 20 pastiglie); **120** (3 g x 40 pastiglie)

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON APPLICARE IN PRESENZA DI VENTO. SE IL PRODOTTO E' APPLICATO IN AMBIENTI CHIUSI, VENTILARE L'AMBIENTE DOPO L'APPLICAZIONE. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. DA NON VENDERSI SFUSO.

Compo Agricoltura S.p.A.
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MI)

08A07324

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «SVI.AGRI.MER soc. coop. a r.l.», in Erchie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 27 dicembre 2006 effettuata dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «SVI.AGRI.MER soc. coop. a r.l.» con sede in Erchie (Brindisi), costituita in data 2 febbraio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Colucci, n. REA 60943 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Chiara Sasso, nata a Bari il 14 ottobre 1939, con studio in Bari via Str.lla San Pasquale n. 23/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07089

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Servizi Sociali Utili C.O.S.S.U. Cooperativa sociale a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Servizi Sociali Utili C.O.S.S.U. Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Lecce (codice fiscale 00592990758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Michele Pallini, nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981, con domicilio in Lecce, via Pistoia n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07313

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della coop. «Eidos Società cooperativa, in liquidazione», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 febbraio 2007 e del successivo accertamento in data 31 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Eidos Società cooperativa, in liquidazione», con sede in Grosseto (codice fiscale 01099390534) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Piccolotti, nato a Orbetello (Grosseto) il 16 ottobre 1950, con studio in Grosseto, via Tripoli n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07314

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Trilogia Piccola società cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trilogia Piccola società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 08827640015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Sardu, nata ad Alghero (Sassari) il 18 gennaio 1955, domiciliata in Tortona, corso Montebello n. 58, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07315

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 settembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marilyn Collahua, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Marilyn Collahua De La Cruz, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, datato 13 luglio 2007, con il quale è conferita all'interessata, nata a Soras (Perù) il 30 dicembre 1979, la cittadinanza italiana e, in conformità alla legge italiana, compete il prenome Marilyn ed il cognome paterno Collahua, che identifica la stessa persona indicata nel dispositivo;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Licenciado en Ciencias de la Educación - Especialidad: Ciencias Biológicas y Quìmica» rilasciato il 2 marzo 2005 dall'Università Nazionale «San Luigi Gonzaga» di Ica (Perù), unitamente al certificato de inscripción en el libro de registro de ingresantes (n. 163, foglio n. 364), posseduto dalla cittadina italiana Marilyn Collahua nata a Soras (Perù) il 30 dicembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado, nella classe di concorso: 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A07053

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA POLITICHE DI SVILUPPOO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale il laboratorio Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via E. Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 agosto 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 30 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via E. Fermi n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido L-lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido shikimico	OIV MA-F-AS313-17-ACSHIK 2007
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera, totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Carbammato di etile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 44 + Reg. CE 761/1999 allegato 3
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2007
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 allegato I
Estratto secco non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indice di Folin-Ciocalteau	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Meso-inositolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	MMA22 2007 Rev. 7
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio (presenza/assenza di macchie blu intenso su fondo bianco)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6
Saggio di stabilità (presenza/assenza di intorbidimento)	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 allegato II
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato par 4-C (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4C + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.1 + Reg. CE 1493/1999 allegato pto 3
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.1

08A07325

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA POLITICHE DI SVILUPPOO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 169 del 22 luglio 2005 con il quale al Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,4,6 Tricloroanisolo 2,3,4,6 Tetracloroanisolo Geosmina 2,4,6 Tribromoanisolo (0,8÷16,0ng/l 2,0÷30,0ng/l 4,0÷50,0ng/l 2,0÷16,0ng/l)	MIP 07: 2008 Rev. 6
Acidità fissa (2,0÷12,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale (2,0÷15,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità totale (2,00÷15,00 g/l)	MIP 01: 2006 Rev. 3
Acidità volatile (0,05÷5,00 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico (0,5÷5,0 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri (4,0÷50,0 meq/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alluminio (50-2000 μg/L), Bario (10-400 μg/L), Berillio (10-200 μg/L), Boro (0,50-20,00mg/L), Cadmio (5-200 μg/L), Calcio (10-200 Mg/L), Cobalto (10-200 μg/L), Cromo (10-200 μg/L), Ferro (0,20-5,00 Mg/L), Fosforo (5-200 Mg/L), Litio (5-200 μg/L), Magnesio (5-200 Mg/L), Manganese (0,20-5,00 Mg/L), Molibdeno (10-200 μg/L), Nichel (10-200 μg/L), Piombo (10-200 Mg/L), Potassio (20-2000 Mg/L), Rame (0,05-2,50 Mg/L), Rubidio (0,20-10,00mg/L), Silicio (1-50 Mg/L), Sodio (2,0-100,0 Mg/L), Stronzio (20-1000 μg/L), Titanio (10-200 μg/L), Vanadio (10-200 μg/L), Zinco (0,10-2,50 Mg/L), Zolfo (50-2000 Mg/L)	MIP 08 Rev. 0 2007
Anidride carbonica (0,1÷15,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale (5÷500 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2 - par. 2.3
Anidride solforosa libera e totale (5÷500 mg/l)	MIP 02 : 2006 Rev. 1
Cadmio (1÷15 μg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Calcio (10÷200 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Ceneri (0,10÷5,00 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (< 1÷4 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Cromo totale (5÷50 µg/l)	MIP 05: 2006 Rev. 4
Determinazione Ph (2,80÷7,00)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Determinazione Ph (2,80÷7,00)	MIP 01: 2006 Rev. 3
Estratto secco totale, estratto ridotto e estratto non riduttore (5,0÷500,0g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5
Ferro (0,2÷5,0 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par.2
Indice di folin - Ciocalteu (5 - 200)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio (5÷100 µg/l)	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 par. XXX
Litio, Potassio, Sodio (5-200 µg/l 20-2000 mg/l 2,0-100,0 mg/l)	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 par. XXX + Reg. CEE 2676/1990 allegati 27 e 26, par. 3
Magnesio (15 - 100 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità (0,7900÷1,4000)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4 c (densimetria elettronica)
Metanolo (0,02÷0,30 ml % ml A.C.)	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 par. LIV
Metanolo (0,02÷0,30 ml % ml A.C.)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2008
Metanolo (15-250 gr/100 l alcool assoluto)	Reg. CE 2870/2000 allegato 3
Ocratossina A (0,1 - 3,0 µg/l)	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2008
Piombo (5÷150 µg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio (50÷2000 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27
Rame (0,02÷2,00 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio (1,0÷20,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 3
Sodio (1÷20 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati (< 1÷5 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Solfati (0,10÷1,25 g/l)	MIP 03: 2006 Rev. 3
Sovrapressione (30÷800 KPa)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico Brix) (10,0÷75,0 Brix)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico totale (0,10÷50,00 %vol.)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 e 5 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico (0,05÷30,00% Vol.)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico (0,10÷100,00 % Vol)	Reg. CE 2870/2000 allegato 1, metodo B
Zinco (0,1÷2,0 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori (0,5÷10,0 g/l)	MIP 04: 2006 Rev. 4
Zuccheri riduttori (0,5÷5,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A07326

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2005, con il quale al «Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Milazzo (Messina), via Tonnara n. 11 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Milazzo (Messina), via Tonnara n. 11, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.4
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Indice Folin -Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, p.to 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A07328

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2005 con il quale al «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Marsala (Trapani), via Trapani n. 133 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Marsala (Trapani), via Trapani n. 133, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.4
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Indice Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico Volumico	Reg CE 2870/2000 allegato 1, app. I, app. II, met. B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg CE 355/2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A07329

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «APPA - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2005 con il quale al laboratorio «APPA - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano», ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «APPA - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano», ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale (> 2,0 g/L ac. tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par .5.2
Acidità volatile (> 0,18 g di ac. acetico/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 (eccetto par. 6.4 e par. 7)
Anidride solforosa totale (> 2 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2.3.3
Estratto secco totale (> 10,5 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato p.to 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (0,97000 - 1,10000)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1+ Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico (4 - 18 % vol)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori (0,5-12 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1
Zuccheri riduttori (1 - 10 g/L)	SOP-D7-035 2008 Rev. 7

08A07330

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enoconsulting Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006 con il quale il laboratorio «Enoconsulting Srl», ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enoconsulting Srl», ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto non riduttore, estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e allegato 5 + (Circolare MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Litio	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 allegato XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27.3
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6.3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Sovrappresione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 129[illegible] 2005 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1 + DPR n° 162 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 art. 1
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 e allegato 5 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2, p.to 3
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori e non riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A07331

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 settembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Srl Società Unipersonale» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1725;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. Società Unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. Società Unipersonale, ubicato in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A07332

DECRETO 30 settembre 2008.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Beneventane».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005 con il quale alla denominazione «Colline Beneventane» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Ritenuto che si sono realizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente è necessario procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005, alla denominazione «Colline Beneventane» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A07341

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) s.s. 106 Jonica - lavori di costruzione 3º Melagotto dall'innesto con la s.s. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) - secondo stralcio (CUP F92C05000080011). Assegnazione finanziamento. (Deliberazione n. 30/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando, tra l'altro, la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 257, tra l'altro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001 e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» - tra i sistemi stradali e autostradali - il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», per il quale indica un costo di 3.098,741 milioni di euro, e, nell'allegato 2, tra le opere che interessano la regione Calabria, il «corridoio jonico: tratta calabrese Taranto - Sibari - Reggio Calabria»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» - tra i

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sistemi stradali e autostradali - il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», con un costo di 3.098,741 milioni di euro;

Viste le delibere 20 dicembre 2004, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2005), concernente il corridoio jonico «Taranto - Sibari - Reggio Calabria - megalotto 2 e megalotto 5 (2° lotto)» e le delibere 29 marzo 2006, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), e 21 dicembre 2007, n. 165/2007, in corso di pubblicazione, concernenti il «corridoio jonico Taranto - Sibari -Reggio Calabria - Strada statale (s.s.) 106 jonica variante di Nova Siri» con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine a megalotti o lotti del «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria»;

Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103 (S.O. n. 123 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «s.s. 106 Jonica -lavori di costruzione 3° megalotto, dall'innesto con la s.s. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)», del pari inclusa nel citato «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», ed ha contestualmente assegnato alla medesima un contributo quattordicennale di euro 15.345.833 a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 154,43 milioni di euro;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria dell'intervento «s.s. Jonica - lavori di costruzione 3° megalotto; dall'innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)» chiedendo, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, un finanziamento di 543,97 milioni di euro;

Vista la nota 18 marzo 2008, n. 116, con la quale il Ministero delle infrastrutture, ad integrazione di quanto già inviato, ha trasmesso - tra l'altro - le schede ex delibera n. 63/2003 e il piano economico finanziario relativi alla suddetta opera;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che nella seduta del 21 febbraio 2008 questo Comitato ha preso atto di un errore materiale contenuto nel testo della citata delibera 28 settembre 2007, n. 103, e che, in particolare, il punto 1.2 della delibera suddetta è stato sostituito con il seguente (rettifica pubblicata del pari nel S.O. n. 123 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111/2007): «Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 1.234.754.242,86 euro costituisce il limite di spesa del progetto preliminare del megalotto 3 approvato al punto 1.1, mentre l'importo di 690.779.074,92 euro costituisce il limite di spesa dello stralcio funzionale come individuato nella presa d'atto.»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto procedurale e attuativo

che questo Comitato, con la delibera n. 103/2007, ha approvato il progetto preliminare dell'intervento «s.s. 106 Jonica lavori di costruzione 3° megalotto; dall'innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)» ed ha assegnato un contributo di 154,43 milioni di euro per il completamento del finanziamento di un primo stralcio funzionale;

che, in sede di approvazione del progetto preliminare, questo Comitato ha preso atto della individuazione di uno stralcio funzionale composto da due tratte separate, una a sud, dal chilometro 0+000 (inizio del megalotto) al chilometro 18+500 (svincolo di Trebisacce), ed una a nord, dal chilometro 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara) al chilometro 38+000 (fine del megalotto), individuazione effettuata nella ipotesi di attivare anticipatamente l'utilizzo dei finanziamenti disponibili e di mandare in gara, per affidamento a contraente generale, la progettazione definitiva dell'intero megalotto e la esecuzione dei lavori dello stralcio medesimo;

che la presente delibera concerne il finanziamento del secondo stralcio funzionale, compreso tra il chilometro 18+500 (svincolo di Trebisacce) e il chilometro 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara), dell'intervento di cui alla citata delibera n. 103/2007;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che la proposta dei Ministero delle infrastrutture, limitata alla richiesta di un contributo per il finanziamento del 2° stralcio funzionale, non riporta indicazioni sulla procedura di affidamento relativa al suddetto secondo stralcio, a differenza di quanto indicato, per il primo stralcio, nella citata delibera n. 103/2007;

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è confermato in ANAS S.p.a.;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo complessivo del megalotto 3, comprensivo degli oneri conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni, è confermato nell'importo di euro 1.234.754.242,86;

che il costo del primo stralcio funzionale è pari a euro 690.779.074,92;

che la copertura finanziaria del costo del primo stralcio funzionale è così individuata:

271,35 milioni di euro a valere sugli 809,35 milioni di euro che il Quadro strategico nazionale destina alla Regione Calabria e imputabili al «Programma operativo nazionale reti e mobilità (PON)» 2007-2013, non appena il medesimo sarà formalmente approvato dalla Commissione europea;

265 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di 388,7 milioni di euro assegnati alla Regione Calabria nell'ambito delle «risorse Fintecna» di cui all'art. 1, comma 1155, della legge n. 296/2006, in ordine al quale è in corso di predisposizione apposito decreto interministeriale;

154,43 milioni di euro a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

che il costo del secondo stralcio funzionale, come quantificato nel quadro economico, è pari a euro 536.332.847,14;

che, a seguito dell'accoglimento di alcune prescrizioni in sede di approvazione del progetto preliminare si è verificato un maggiore costo complessivo di euro 44.642.320,80, di cui 7,642 milioni di euro circa attribuibili allo stralcio suddetto;

che, pertanto, il limite di spesa del secondo stralcio è pari a euro 543.975.167,94;

che il piano economico finanziario, redatto ai sensi dell'art. 4, commi 134 e 140, della legge n. 350/2003, non evidenzia un potenziale ritorno economico - in quanto non è previsto il pedaggiamento mentre eventuali ricavi derivanti dall'investimento, previsti sulla base della normativa vigente, non raggiungono il valore del 2% dell'investimento medesimo - ed individua una richiesta di contributo pubblico a fondo perduto di 543,97 milioni di euro;

che, pertanto, per la copertura finanziaria del suddetto secondo stralcio funzionale, è richiesta la assegnazione di un contributo, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della richiamata legge n. 244/2007, di circa 543,97 milioni di euro in termini di volume di investimento e che con tale assegnazione l'intero megalotto 3, il cui costo complessivo di circa 1.234,75 milioni di euro è stato confermato, risulta completamente finanziato subordinatamente - come già riportato nella delibera n. 103/2007 - al perfezionamento delle procedure concernenti le coperture finanziarie del primo stralcio funzionale come individuate nella suddetta delibera n. 103/2006.

Delibera:

1. *Concessione contributi.*

1.1 Per la realizzazione del secondo stralcio dell'intervento «S.S. 106 Jonica lavori di costruzione 3° megalotto: dall'innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)» sono assegnati ad ANAS S.p.a.:

un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009;

un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010.

Detti contributi, suscettibili di sviluppare un volume di investimenti pari a circa 543,97 milioni di euro, sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

1.2 L'efficacia della disposizione di cui al punto precedente è subordinata alla informativa del Ministero delle infrastrutture a questo Comitato in ordine alle modalità- di affidamento dell'opera e/o degli stralci funzionali: in particolare dovrà essere esplicitato se si intende procedere alla effettuazione di due affidamenti separati (affidamento a contraente generale della progettazione definitiva dell'intero megalotto 3 e della realizzazione del primo stralcio, come da presa d'atto, e affidamento della realizzazione del secondo stralcio) o se, qualora il previsto affidamento parziale non sia ancora avvenuto, si intende effettuare una gara unica per l'affidamento della progettazione definitiva e della realizzazione dell'intero megalotto 3.

2. *Clausole finali.*

Sono confermate le disposizioni di cui alla delibera n. 103/2006, che non risultano modificate dalla presente determinazione.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 224.

08A07302

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) nodo di Genova potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole (CUP J71H02000110008). (Deliberazione n. 26/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «primo programma delle infrastrutture strategiche», che include, nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione) per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/2004), con la quale questo Comitato ha approvato con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole per un costo complessivo di 622,4 milioni di euro, individuando, quale soggetto aggiudicatore, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI S.p.a.);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nel «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione), con un costo aggiornato di 7,124,5 milioni di euro;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 86, con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo del potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni, con il quale in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nella tabella B4 dell'allegato B «legge obiettivo: opere da avviare entro il 2012», con riferimento alla regione Liguria, il «raddoppio ferroviario Voltri - Brignole» con un costo di 622 milioni di euro, interamente disponibili a valere su «altre risorse statali»;

Vista la nota 14 marzo 2008, n. 114, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la nota informativa sul «Nodo di Genova. Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, nell'ambito dei corridoi ferroviari nel «nodo ferroviario di Genova»;

Considerato che l'intervento è altresì incluso nell'aggiornamento del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.a., sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 31 gennaio 2008, n. 6, nell'allegato A «opere in corso» - tabella A03 - sviluppo infrastrutturale rete alta capacità con la denominazione «potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole», con un costo di 622 milioni di euro, interamente disponibili;

Considerato che con la citata nota informativa del 14 marzo 2008 il Ministero delle infrastrutture, nel fornire aggiornamenti in ordine agli sviluppi successivi alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, chiede a questo Comitato l'autorizzazione sulla variazione delle modalità di affidamento delle opere, originariamente previsto mediante contraente generale e ora previsto mediante la suddivisione in tre distinti appalti;

Considerato che la variazione delle modalità di affidamento comporta modifiche dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto, cioè di elaborati concernenti la documentazione del progetto definitivo;

Considerato che nella seduta preliminare è stato deciso che la nota informativa, per la quale di norma è sufficiente una presa d'atto, può essere sottoposta a questo Comitato, quale soggetto che ha approvato in precedenza i progetti preliminare e definitivo, attraverso la adozione di apposita deliberazione;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto attuativo:

che con le delibere n. 79/2003 e n. 85/2006 di questo Comitato sono stati approvati — rispettivamente — il progetto preliminare e il progetto definitivo dell'opera;

che l'intervento in questione include opere civili e specialistiche ferroviarie necessarie alla attivazione dell'intero intervento di potenziamento del nodo ferroviario di Genova;

che il soggetto aggiudicatore è confermato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

che per la realizzazione dell'opera, alla data di approvazione del progetto definitivo, era previsto l'affidamento a Contraente generale;

che successivamente alla approvazione del progetto definitivo si è prospettata per il soggetto aggiudicatore la possibilità di sviluppare impianti di sicurezza sulla base di una configurazione architetturale innovativa che consenta, nell'assetto finale, il controllo in sicurezza dell'intero nodo da un unico «posto centrale»;

che nel frattempo è stato dato avvio alla progettazione esecutiva delle opere civili e specialistiche ferroviarie con risorse interne al Gruppo Ferrovie dello Stato al fine di non determinare ritardi nella tempistica di realizzazione dell'intero progetto;

che la suddetta progettazione esecutiva è in fase di completamento con eccezione di una parte di interventi relativi alla stazione di Voltri, condizionati dalla realizzazione di opere di viabilità di competenza di Autostrade per Italia S.p.a.;

che, pertanto, rispetto al progetto definitivo approvato da questo Comitato, si rende necessario:

separare la parte relativa agli impianti di sicurezza e di segnalamento a tecnologia innovativa da quella relativa alle opere civili e specialistiche ferroviarie;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modificare le modalità di affidamento delle opere prevedendo:

a) la esecuzione delle opere civili e specialistiche ferroviarie per l'intero intervento, di cui è in fase di completamento la progettazione esecutiva ad opera di Italferr S.p.a., società di ingegneria partecipata da Ferrovie dello Stato S.p.a., mediante appalto di sola costruzione;

b) il completamento delle restanti opere interessanti la stazione di Voltri mediante appalto integrato;

che il cronoprogramma dei lavori rimane confermato;

sotto l'aspetto finanziario:

che anche il costo complessivo dell'intervento, quantificato nella delibera di approvazione del progetto definitivo in 622,4 milioni di euro, rimane invariato;

che l'intero progetto è suddiviso nei seguenti tre appalti:

appalto 1: opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri;

appalto 2: tecnologie innovative per l'intero intervento;

appalto 3: opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generale definitiva di Voltri;

che il quadro economico sintetico dei suddetti appalti è il seguente:

importi in milioni di euro

voci		appalto 1	appalto 2	appalto 3	totale
opere e lavori in appalto	opere civili	203,0		21,5	224,5
	sovrastruttura ferroviaria	24,0		6,6	30,6
	impianti tecnologici	59,8	50,1	13,2	123,1
materiali forniti dal committente		20,3		5,5	25,8
acquisizione aree		18,5		13,5	32,0
totale valutazione tecnica		**325,6**	**50,1**	**60,3**	**436,0**
servizi di ingegneria e supervisione/direzione lavori		31,1	4,4	4,2	39,7
costi interni a RFI		10,0	1,8	1,7	13,5
somme a disposizione della stazione appaltante, adeguamento monetario e rischi di investimento		86,1	17,3	17,6	121,0
spese generali del committente		9,0	1,5	1,7	12,2
totale altri costi		**136,2**	**25,0**	**25,2**	**186,4**
totale generale		**461,8**	**75,1**	**85,5**	**622,4**

Delibera:

1.1. È autorizzata la variazione delle modalità di affidamento e di realizzazione del progetto ferroviario «potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole» coerentemente a quanto riportato nella precedente «presa d'atto».

1.2. Restano confermate le determinazioni adottate con la delibera n. 86/2006, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del sopra riportato intervento, che non siano in contrasto con la presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2008
Uffico di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 211

08A07316

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2008

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva L'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8340 del 22 settembre 2008 dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia con la quale è stato comunicato che causa assemblea sindacale i servizi erano stati parzialmente interrotti, ad eccezione del servizio di accettazione atti ipotecari;

Visto il benestare n. 9 (prot. 644) del 26 settembre 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il parziale mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia causa assemblea sindacale nel giorno 22 settembre 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 settembre 2008

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

08A07340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito e di Marina

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Giuseppe Losappio, nato il 16 giugno 1956 a Barletta (Bari), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«impiegato quale Direttore dello Staff del Comando Kfor nell'ambito della operazione Joint Enterprise in Kosovo, organizzava e predisponeva, con grande capacità, continua dedizione ed eccezionale entusiasmo l'importante ufficio a lui affidato. In ogni contesto operativo, evidenziava spiccate doti organizzative, lucidissima visione degli obiettivi e grande capacità di coordinamento e controllo. Risultava essere determinante il contributo fornito al Comkfor, grazie all'esperienza in suo possesso, nella pianificazione delle operazioni «Spring Stand Up» e «Balcan Hawk», finalizzate alla verifica sul terreno dei piani operativi e nel corso delle quali venivano sequestrati grossi quantitativi di armi ed esplosivi. Al termine del proprio mandato, in virtù delle qualità dimostrate e dei risultati conseguiti in precedenza, veniva individuato dal Comandante di Kfor quale suo Military Assistant Coordinator e Capo dell'ufficio per ulteriori sei mesi. In tale incarico, consapevole della delicatezza e della complessità delle funzioni svolte, operava con grandissima professionalità, spiccata determinazione ed elevatissimo impegno. Malgrado il lungo periodo trascorso in teatro e nonostante il coinvolgimento continuo e senza limitazioni d'orario, mai mostrava il benché minimo segno di stanchezza, soprattutto quando, a partire dal mese di giugno, a seguito del processo in atto volto a determinare il futuro assetto politico della Regione, la situazione nel Paese risultava essere maggiormente imprevedibile. In tali circostanze infatti risultava prezioso il contributo organizzativo fornito dal Comandante nella fase volta alla riattivazione di Camp Notting Hill nel nord del Paese, al fine di incrementare la presenza di Kfor nell'area. Altrettanto concreto dinamico e propositivo si è rivelato l'apporto fornito nel corso degli incontri con le alte autorità politiche e con i sindaci delle principali municipalità, dalle risultanze dei quali sono scaturite le direttive operative per lo staff. Inoltre, risultava determinante la sua azione in occasione delle visite in teatro del Comitato militare della Nato (MC) e del North Atlantic Council (NAC) e delle attività svolte dal Comandante di Kfor presso Shape, per le quali si prodigava con tutte le energie in suo possesso, al fine dell'elaborazione della necessaria documentazione. Sostenuto da fortissima personalità, ha dimostrato di essere ufficiale carismatico, trascinando i propri collaboratori in ogni circostanza, coinvolgendo gli ufficiali dell'intero staff nelle attività lavorative. Operava in ogni frangente con entusiasmo ed elevato sacrificio personale, conseguendo unanimi consensi e contribuendo all'affermazione del Contingente Italiano in ambito internazionale, apportando, al contempo, lustro e prestigio all'Esercito Italiano ed al Paese».

Pristina (Kosovo), 1° settembre 2005-1° settembre 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al capitano Mauro Merlo, nato il 16 gennaio 1962 a Montegrosso d'Asti (Asti), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Capo cellula G1 della Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione Antica Babilonia 2 in Iraq, affrontava le molteplici e diversificate attività legate al proprio incarico con lodevole senso di responsabilità e continuo impegno, operando con eccezionale generosità e dimostrando chiara visione dei problemi e grande capacità di individuare, in ogni circostanza, soluzioni immediate, concrete ed efficaci. La sua azione, sempre sostenuta da straordinaria motivazione al lavoro e da una preparazione elevatissima, costituiva costante esempio per i suoi collaboratori rivelandosi determinante per il raggiungimento degli obiettivi fissati. In particolare, si impegnava in numerose attività che vedevano coinvolte rappresentanze di altri contingenti, organizzazioni internazionali ed autorità civili e militari di altissimo livello, contribuendo in modo sostanziale alla pianificazione ed alla condotta delle operazioni di sicurezza, denominate «Lord», nell'ambito delle quali, spesso, assumeva la responsabilità diretta della sicurezza e protezione delle varie autorità esponendosi a gravi rischi per salvaguardarne l'incolumità e la libertà di movimento nella turbolenta provincia di Dhi Qar. Impeccabile nello stile militare, estremamente corretto nei rapporti interpersonali e di lavoro, si rivelava un preziosissimo consigliere e collaboratore del comandante, confermandosi, in ogni circostanza, esempio di altissima moralità, di cristallina onestà intellettuale ed evidenziando non comuni qualità professionali. Pur agendo in un contesto caratterizzato da fortissime tensioni e da difficoltà ambientali, gestiva con esemplare impegno, raro equilibrio e spiccata iniziativa le molteplici e complesse problematiche di competenza, garantendo livelli di rendimento di indiscussa eccellenza, a testimonianza di una concretezza e di un senso di responsabilità di non comune riscontro. In particolare, la sua opera risultava altamente meritoria e qualificata nella gestione delle attività drammaticamente difficili conseguenti al tragico attentato del 12 novembre 2003 alla Multinational Specialized Unit. In tale contesto, si distingueva per l'intervento immediato a favore dei feriti in afflusso dal luogo dell'attacco e, successivamente, nel pietoso compito di provvedere alle incombenze previste per rendere l'estremo saluto in teatro d'operazioni ai caduti. Magnifica figura di ufficiale in possesso di elevatissime virtù militari, che animato da profondo amore per l'istituzione ha ulteriormente contribuito, con il suo impegno generoso, qualificato ed entusiastico, ad accrescere l'immagine del Contingente nazionale e dare lustro alle Forze armate ed all'Italia in un contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 8 ottobre 2003 - 29 gennaio 2004.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Aldo Guaccio, nato il 9 marzo 1954 a Napoli, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante del Provincial Reconstruction Team nell'ambito dell'operazione «Isaf» in Afghanistan, evidenziava una straordinaria preparazione tecnico-professionale ed una forte determinazione, che gli consentivano di guidare, con assoluta perizia e puntuale efficacia, i reparti dipendenti nell'assolvimento dei compiti ricevuti. In particolare, pur in un contesto ambientale caratterizzato da notevole conflittualità ed alti livelli di rischio, in virtù di una pregevole capacità decisionale, pianificava, organizzava e dirigeva le più diversificate attività operative, riuscendo a mediare tra le inderogabili esigenze di sicurezza del personale e la necessità di garantire le migliori condizioni possibili alla popolazione locale. La puntuale e meticolosa azione di comando, esaltata dall'esempio, dall'alto senso di responsabilità, da solidi principi etici e da un indubbio carisma, gli permetteva di assurgere a sicuro punto di riferimento per i propri dipendenti. Nei numerosi contatti con le autorità locali e con gli altri comandi militari della Coalizione, riusciva ad imporsi quale imprescindibile interlocutore grazie alla perizia e alla sensibilità dimostrate, conseguendo, in brevissimo tempo, pregevoli risultati e inequivocabili attestazioni di stima ed ammirazione.

Magnifica figura di comandante, preparato e competente, che contribuiva in maniera significativa al pieno successo della missione ed all'affermazione del Contigente italiano nel contesto internazionale, dando in tal modo lustro all' Italia ed alla Forza armata».

Herat (Afghanistan), 5 marzo - 29 giugno 2005

Con decreto 3 settembre 2008, al tenente colonnello Giulio Armando Lucia, nato il 4 maggio 1965 a Genova, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante della Task Force «Cobra», nell'ambito dell'operazione «Sparviero» in Afghanistan, guidava i reparti dipendenti con giovanile entusiasmo ed esemplare spirito di servizio, conseguendo risultati di assoluto pregio ed assurgendo a sicuro punto di riferimento per i propri dipendenti. Pur in presenza di una situazione ambientale caratterizzata da indeterminatezza e latente conflittualità, si prodigava con energia, coraggio e spirito di sacrificio per l'efficace a tempestivo assolvimento dei complessi compiti assegnati alla propria unità, organizzando e conducendo numerose attività operative in tutta la provincia di Kabul e nel distretto di Surobi. In particolare, durante il periodo delle prime consultazioni elettorali democratiche nel Paese afgano, in qualità di comandante della riserva operativa in un'area ad altissimo rischio, veniva incaricato di supportare ed integrare il dispositivo di sicurezza di Isaf per la sorveglianza dei siti elettorali. In virtù della vasta e profonda esperienza tecnico-professionale, nonché della sua riconosciuta perizia, conseguiva pienamente tutti gli obiettivi assegnati, ricevendo inequivocabili attestazioni di stima e ammirazione da parte dei comandanti alleati ed ottenendo, in particolare, l'apprezzamento del Supreme Allied Commander in Europe (SACEUR). Esemplare figura di ufficiale superiore e di comandante, animato da assoluta abnegazione, encomiabile attaccamento all'istituzione e radicati valori morali, emergeva nettamente tra i pari grado e contribuiva con il suo operato ad accrescere l'immagine positiva ed il prestigio della Forza armata e dell' Italia nel contesto internazionale della missione».

Kabul (Afghanistan), 31 agosto - 14 novembre 2004.

Con decreto 3 settembre 2008, al caporal maggiore scelto Marco Pascali, nato il 3 gennaio 1977 a Melendugno (Lecce), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante di squadra fucilieri inquadrato nella Task Force «Nibbio 1» nell'ambito dell'operazione «Enduring Freedom» in Afghanistan, si distingueva, nell'assolvimento dei compiti assegnati, per eccellenti qualità morali, umane e tecnico-professionali. Il carattere maturo, equilibrato e riflessivo, unitamente allo spiccato spirito di sacrificio e all'assoluta abnegazione, gli consentiva di guidare efficacemente i propri dipendenti, conseguendo pregevoli risultati e riscuotendo attestazioni di stima da parte di colleghi e superiori. Chiamato più volte ad operare isolatamente nel corso dei pattugliamenti diurni e notturni, a breve e medio raggio, dava costantemente dimostrazione di possedere eccezionali capacità di comandante, dirigendo il proprio reparto con grande serenità ed indiscussa competenza, anche in situazioni caratterizzate da alto rischio, immanente pericolo ed estrema imprevedibilità della minaccia. In particolare, in occasione di un attacco condotto da elementi avversari contro un posto di osservazione avanzato della Task Force, interveniva tempestivamente con ferma determinazione, assoluto coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo in maniera significativa a respingere un tentativo di penetrazione all'interno della base e a mettere in fuga gli assalitori. Splendida figura di professionista, animato da altissimo senso di responsabilità e da solidi principi etici, che con il proprio operato ha contribuito al pieno successo della missione, accrescendo il prestigio del Contigente italiano in ambito internazionale».

Khowst (Afghanistan), 26 febbraio - 5 giugno 2003.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Francesco De Luca, nato il 14 gennaio 1958 a Bari, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Vice comandante dell'Italian Joint Task Force, nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq, assolveva il proprio incarico con determinazione, eccezionale professionalità e straordinario senso del dovere. In particolare, in un contesto caratterizzato da instabilità politica e sociale, elevata conflittualità ed alto rischio operativo, incaricato di condurre le delicate e complesse attività di organizzazione e gestione del Military Transition Team, si prodigava con assoluto zelo, spiccata iniziativa e generoso slancio, pervenendo a brillanti risultati che riscuotevano l'unanime ammirazione delle autorità nazionali ed internazionali. Pur in carenza di risorse, sostenuto da un innato carisma e da una fervida creatività, contribuiva in prima persona e senza risparmio di energie, nell'ambito delle attività del Security Sector Reform Department, all'istruzione, all'addestramento e alla formazione specialistica dei comandanti e dei gregari dello Staff della 3ª Brigata di fanteria irachena, consentendo, in tempi brevi, il raggiungimento di standard operativi ed addestrativi di altissimo rilievo. Magnifica figura di ufficiale superiore, animato da un profondo attaccamento al servizio, che, con il suo operato, ha contribuito ad elevare il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate Italiane in ambito internazionale».

Tallil (Iraq), 21 aprile - 7 settembre 2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Aldo Mezzalana, nato il 12 febbraio 1957 a Roma, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante della Task Force di manovra dell'Italian Joint Task Force, nell'ambito della operazione «Antica Babilonia» in Iraq, imperniava la propria azione di comando sull'esempio e sullo spirito di sacrificio, evidenziando grande determinazione e spiccato senso del dovere. Dotato di straordinarie qualità tecnico-professionali, grazie all'approfondita conoscenza dell'area di responsabilità e ad una chiara visione delle problematiche, riusciva ad assurgere, nell'ambito del comando dell'Italian Joint Task Force, a punto di riferimento, preciso e costante, per l'organizzazione e la condotta di numerose attività operative. Pur in un contesto ambientale complesso e caratterizzato da estrema incertezza ed alto livello di rischio, si prodigava con assoluto coraggio e consumata perizia per il conseguimento del pieno successo della missione assegnata, pur salvaguardando e mantenendo sempre ad elevati livelli gli standard di sicurezza del personale posto alle sue dipendenze.

In particolare, anche in situazioni di criticità, con diuturno impegno ed anteponendo le esigenze di servizio a quelle personali, offriva un rendimento costante ed elevatissimo, adoperandosi in prima persona e senza alcun risparmio di energia per garantire la piena efficienza operativa della propria unità, nonostante le oggettive difficoltà presenti ed il susseguirsi di attentati perpetrati contro le Forze militari della Coalizione. Splendida figura di ufficiale superiore e di comandante che, grazie al possesso di preclare virtù professionali e di solidi principi etici, ha contribuito significativamente al conseguimento degli obiettivi del Contigente, conferendo lustro e prestigio all'Esercito ed alle Forze armate Italiane in ambito internazionale».

Tallil (Iraq), 21 aprile - 7 settembre 2005.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Antonio Maggi, nato il 6 ottobre 1961 a Montefano (Macerata), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante del Contingente nazionale in Kabul, nell'ambito della «International Security and Assistance Force» (ISAF) in Afghanistan, operava con spiccata professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, infondendo in tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione ed alimentando in essi fiducia e sicurezza. La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio e caratterizzata da comprovata perizia, senso di responsabilità e valore, permetteva alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi assegnati. In particolare si impegnava a fondo, con grande competenza e lungimiranza, nella realizzazione, avvenuta in tempi brevissimi, di una serie di opere e modifiche infrastrutturali nei settori della Cooperazione civile militare, particolarmente mirate nel distretto provinciale della Musayi Valley teatro di recenti attacchi terroristici al Contingente Italiano, contribuendo così a stemperare le tensioni e ristabilire la giusta cornice di sicurezza. Numerose, al riguardo, erano le espressioni di plauso ed ammirazione, formulate nei suoi confronti da autorità militari e politiche, nazionali e straniere, presenti nel teatro di operazioni. Ufficiale superiore di assoluto valore, professionista esemplare, il col. Antonio Maggi ha dato prova di elevatissime capacità di comando e non comune spirito di integrazione multinazionale contribuendo, in un difficile e pericoloso contesto operativo internazionale, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate Italiane».

Kabul (Afghanistan), 8 ottobre 2006-15 marzo 2007.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Filippo Ferrandu, nato il 14 giugno 1959 a Velletri (Roma), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«L'ufficiale, nel periodo dal 12 ottobre 2006 al 15 marzo 2007, ha assolto l'incarico di Comandante del Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat, nell'ambito dell'International Security Assistance Force (ISAF), in Afghanistan. Il colonnello Filippo Ferrandu ha operato con grande equilibrio, estrema correttezza ed esemplare professionalità, dimostrando durante l'intero mandato una lodevole capacità nel dirigere il personale alle dipendenze e nel pianificare e condurre le numerose e complesse attività operative all'interno dell'area di responsabilità, coincidente con la provincia di Herat. La costante presenza sul terreno a fianco dei propri uomini e donne, la lungimirante ed assidua azione con la quale ha saputo ampliare e consolidare le fondamentali relazioni con le numerose autorità locali, militari, civili e religiose, gli hanno consentito di sviluppare al meglio la propria missione e di condurre con successo le complesse attività del PRT, gran parte delle quali finalizzate all'opera di ricostruzione e sviluppo. Grazie ad una chiara percezione degli obiettivi da raggiungere e ad un'approfondita conoscenza dell'ambiente operativo, egli è riuscito a portare brillantemente a termine numerose operazioni, alcune delle quali condotte in aree particolarmente difficili ed in condizioni di rischio significativo, mitigato, in ogni caso, dalle eccellenti predisposizioni organizzative messe in atto. In particolare, tenuto conto dei pregevolissimi risultati finali conseguiti, meritano sicuramente di essere ricordate l'operazione condotta nel distretto di Farsi e, soprattutto, l'operazione Wyconda Oqab 5-*bis* nel distretto di Shindand, una delle aree più difficili ed a rischio dell'intera regione ovest, a causa dei violenti scontri tribali che nella seconda metà del mese di ottobre 2006 hanno provocato la morte di circa 70 civili afghani. Proprio nella condotta di quest'ultima operazione, il col. Ferrandu ha messo in luce una non comune capacità di comando ed una straordinaria abilità nel relazionarsi sia con le autorità formali sia con gli Elders delle differenti tribù presenti nel citato territorio, riuscendo gradualmente a riportare sotto controllo l'intera area, a ripristinare un più idoneo livello di sicurezza ed a ripartire con i numerosi progetti Cimic, indispensabili per lo sviluppo del territorio. Chiara ed esemplare figura di ufficiale superiore, che ha dimostrato sul campo tutto il proprio valore e, attraverso i numerosi ed importanti risultati conseguiti, ha rappresentato nel migliore dei modi l'Esercito, in un contesto spiccatamente interforze ed internazionale».

Herat (Afghanistan), 12 ottobre 2006 - 15 marzo 2007.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Pietro Luigi Monteduro, nato il 4 maggio 1961 a Monteroni di Lecce (Lecce), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«L'ufficiale, nel periodo dal 15 marzo 2007 al 4 luglio 2007, ha assolto l'incarico di Comandante del Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat, nell'ambito dell'International Security Assistance Force (ISAF), in Afghanistan. Il colonnello Pietro Luigi Monteduro ha operato con grande equilibrio, estrema correttezza ed esemplare professionalità, dimostrando durante l'intero mandato una lodevole capacità nel dirigere il personale alle dipendenze e nel pianificare e condurre le numerose e complesse attività operative all'interno dell'area di responsabilità, coincidente con la provincia di Herat. La costante presenza sul terreno a fianco dei propri uomini e donne, la lungimirante ed assidua azione con la quale ha saputo ampliare e consolidare le fondamentali relazioni con le numerose autorità locali, militari, civili e religiose, gli hanno consentito di sviluppare al meglio la propria missione e di condurre con successo le complesse attività del PRT, gran parte delle quali finalizzate all'opera di ricostruzione e sviluppo. Grazie ad una chiara percezione degli obiettivi da raggiungere e ad un'approfondita conoscenza dell'ambiente operativo, egli è riuscito a portare brillantemente a termine numerose operazioni, alcune delle quali condotte in aree particolarmente difficili ed in condizioni di rischio significativo, mitigato, in ogni caso, dalle eccellenti predisposizioni organizzative messe in atto. In particolare, tenuto conto dei pregevolissimi risultati finali conseguiti, merita sicuramente di essere ricordata l'Operazione Wyconda Oqab 5 nel distretto di Shindand, una delle aree più difficili ed a rischio dell'intera regione ovest. Proprio nella condotta di quest'ultima operazione, il col. Monteduro ha messo in luce una non comune capacità di comando ed una straordinaria abilità nel relazionarsi sia con le autorità formali sia con gli Elders delle differenti tribù presenti nel citato territorio, conseguendo il ripristino di un adeguato livello di sicurezza attraverso la condotta di numerosi progetti CIMIC, indispensabili per lo sviluppo e la stabilizzazione del territorio. Chiara ed esemplare figura di ufficiale superiore che ha dimostrato sul campo tutto il proprio valore e, attraverso i numerosi ed importanti risultati conseguiti, ha rappresentato nel migliore dei modi l'Esercito, in un contesto spiccatamente interforze ed internazionale».

Herat (Afghanistan), 15 marzo 2007 - 4 luglio 2007.

Con decreto 3 settembre 2008, al tenente colonnello Michele Risi, nato il 20 aprile 1965 a Trieste, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Capo di Stato Maggiore della Brigata multinazionale di Kabul su base comando Brigata Alpina Taurinense in Afghanistan, operava ininterrottamente per sette mesi in teatro di operazioni, senza fruire di riposo o licenza, prodigando la sua azione di coordinamento e pianificazione oltre i limiti del dovere militare, proponendosi quale esempio da imitare per tutto il personale, nazionale e straniero, presente nell'area di operazioni. In possesso di una preparazione professionale specifica nel settore della pianificazione e condotta delle operazioni a livello tattico operativo, forse unica in Italia, e sostenuto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

da una conoscenza perfetta della lingua inglese, organizzava un Comando Brigata che destava l'ammirazione dei molti visitatori e dei Comandi superiori ed alleati tanto per le procedure di funzionamento e la modernità dei sistemi posti in essere, quanto per la coesione e la preparazione. In virtù delle sue qualità, venivano predisposti piani per operazioni reali che, in successione, consentivano il pieno successo delle Forze di pace nel garantire sia la sicurezza delle elezioni parlamentari sia l'insediamento sicuro del Parlamento stesso. Con chiara visione degli obiettivi da perseguire e ferrea instancabile volontà realizzatrice, guidava lo sviluppo dell'ultima pianificazione operativa, destinata ad accrescere la cooperazione con le Forze afghane e ad esaltare le strategie delle funzioni intelligence ed operazioni. In tale ultimo settore, l'elaborazione di specifiche missioni di lunga durata «Intelligence Driven Operations», permettevano, come riconosciuto dalle Autorità afghane, di accrescere la sicurezza di Kabul diminuendo gli attacchi delle forze contrapposte, in particolare quelli condotti con razzi. La sua attività ha elevato il prestigio delle Forze armate italiane all'estero, guadagnando, quale Capo di Stato Maggiore di Brigata multinazionale, l'ammirazione di tutti i militari delle Forze alleate, da cui è stato giudicato una figura di riferimento impeccabile».

Kabul (Afghanistan), 12 luglio 2005 - 10 febbraio 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al 1° mar. lgt. Claudio Lizzi, nato il 7 giugno 1958 a Penne (Pesaro), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«luogotenente ranger, effettivo al Reggimento alpini paracadutisti e distaccato al Comando Brigata Alpina Taurinense quale comandante di plotone trasmissioni della Brigata multinazionale di Kabul in Afghanistan, contribuiva, in modo assolutamente impareggiabile, al successo della missione, curando di persona, senza soluzione di continuità, notte e giorno, il funzionamento del sistema delle trasmissioni. Sostenuto dall'amor di patria e dall'attaccamento al proprio ruolo, agiva in maniera impeccabile nel duplice incarico di comandante, attento e dal carattere instancabile e di tecnico delle trasmissioni e dei sistemi informativi, settore in cui ha pochi uguali sul territorio nazionale. In virtù di queste caratteristiche, operava ovunque veniva chiesta la sua presenza, nella sala radio del posto comando, come sul terreno, ove più alto era il pericolo. Unico riconoscimento cercato era la soddisfazione nel contribuire ad innalzare il prestigio delle Forze italiane operanti a Kabul.

Soldato esemplare, che unisce alte qualità umane alle ottime capacità professionali e dal quale si può solo imparare, ha contribuito in modo esemplare ad elevare il prestigio della Forza armata all'estero, collocandosi all'apice tra tutti i militari italiani operanti nell'area di Kabul.

Esempio sublime di comandante, soldato e alpino paracadutista, ha riscosso il plauso e l'ammirazione di tutti gli altri contingenti nazionali, divenendo indiscusso punto di riferimento ed ha rappresentato l'Esercito e l'Italia in maniera straordinaria».

Kabul (Afghanistan), 10 luglio 2005 - 19 gennaio 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al colonnello Attilio Monaco, nato il 22 febbraio 1961 a Monfalcone (Gorizia), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Comandante del Manoeuvre Group Aquila alle dipendenze del Comando multinational Task Force West nell'ambito dell'operazione Joint Enterprise in Kosovo, si poneva in evidenza quale comandante tenace e determinato, mantenendo un'azione di comando ferma e decisa, grazie alla quale meritava la più ampia fiducia e la sincera ammirazione da parte di tutto il personale sia italiano che straniero. Ufficiale d'esimio rango, impiegava la sua unità con slancio ed elevatissima professionalità, dimostrando ottime capacità operative, preparazione ed organizzazione. La serena azione di comando e l'encomiabile professionalità costituivano i punti ricorrenti del suo operato in occasione di situazioni operative e d'emergenza, risolte con tempestività ed efficienza, cui partecipava in prima persona, agendo, talvolta, in condizioni di pericolo, ma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, allo scopo di garantire l'incolumità di numerose vite umane.

Ufficiale di primissimo piano, ha contribuito, in misura decisiva, ad accrescere la stima e la considerazione del Contingente italiano nel contesto del Comando Bato in Kosovo».

Pec (Kosovo), 26 luglio 2006 - 23 ottobre 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al tenente colonnello Sergio Antonelli, nato il 16 novembre 1965 a Roma, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Mentor del Joint Staff College della Nato Training Mission - Iraq, veniva coinvolto in un attacco condotto con mortai, nel corso del quale un colpo feriva gravemente due iracheni e un altro si infilava nel terreno, senza esplodere, a brevissima distanza dall'ufficiale. Benché il bombardamento continuasse, si prodigava a mettere in sicurezza le diverse persone, militari compresi, rimaste attonite e prese dal panico per l'inaspettato evento. L'ufficiale aiutava i feriti e chiamava i soccorsi nonché i rinforzi, cui ne coordinava inizialmente le attività. Malgrado il tragico frangente, valutava quale tipo di attacco fosse in atto e, in virtù della non comune preparazione professionale, forniva accurate informazioni tali da consentire alle Forze della Coalizione di ritrovare due pick up con alcune piastre utilizzate come basi per i mortai, unitamente ad una considerevole quantità di munizionamento. Con determinazione, intelligenza ed ardimento, l'ufficiale affrontava e gestiva scientemente tale situazione di emergenza, ponendo più persone al riparo dal grave pericolo incombente. Chiaro esempio di perizia e felice iniziativa, ha concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano».

Baghdad (Iraq), 9 maggio 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al maggiore Arcangelo Marucci, nato il 10 febbraio 1967 a Nardò (Lecce), è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Mentor del Joint Staff College della Nato Training Mission - Iraq, rimaneva coinvolto in un attacco condotto con armi a tiro indiretto, nel corso del quale, un primo colpo feriva gravemente due iracheni ed una seconda bomba si infilava nel terreno, senza esplodere, ad un metro di distanza dall'ufficiale. Benché il bombardamento non fosse cessato, si prodigava a mettere in sicurezza decine di persone, militari compresi, rimaste attonite e prese dal panico per l'inaspettato evento. L'ufficiale portava i primi aiuti ai feriti e chiamava i soccorsi e i rinforzi, cui ne coordinava inizialmente le attività. Malgrado il tragico frangente, riusciva a valutare quale tipo di attacco fosse in atto e, grazie alla non comune preparazione professionale, forniva accurate informazioni, tali da permettere alle Forze della Coalizione di giungere, successivamente, al ritrovamento di due pick up con delle piastre utilizzate come basi per i mortai, insieme ad una considerevole quantità di munizioni. Con determinazione, intelligenza ed ardimento, l'ufficiale affrontava e gestiva scientemente tale situazione di emergenza, ponendo più persone al riparo dal grave pericolo incombente. Chiaro esempio di perizia e felice iniziativa, ha concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano».

Baghdad (Iraq), 9 maggio 2006.

Con decreto 3 settembre 2008, al maggiore Rodolfo Sganga, nato il 23 gennaio 1967 a Varese, è stata concessa la Croce di bronzo al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«L'ufficiale, nel periodo dal 26 agosto 2006 al 24 febbraio 2007, ha assolto l'incarico di Capo branca J3 del Regional Command West (RC-W) in Herat nell'ambito dell'International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Il magg. Sganga ha operato con grande professionalità, correttezza e coraggio, dimostrando durante l'intero mandato una non comune predisposizione ed una lodevole capacità a pianificare e condurre le numerose e complesse attività operative svolte all'interno dell'area di responsabilità della regione ovest. La sua straordinaria pacatezza, il suo equilibrio e la sua chiara percezione degli obiettivi da raggiungere gli hanno permesso di conseguire in ogni circostanza pregevolissimi risultati, grazie ai quali l'RC-W ha potuto migliorare costantemente la propria condotta sul campo, centrando di volta in volta traguardi straordinari in termini di maggiore sicurezza e di sviluppo delle istituzioni locali e del territorio. Grazie ad una perfetta conoscenza dell'ambiente operativo, della lingua inglese e delle procedure Nato, ha saputo sviluppare con tenacia ed è riuscito a portare a termine con ferma determinazione numerose operazioni, alcune delle quali condotte in aree particolarmente difficili ed in condizioni di rischio significativo, mitigato, in ogni caso, dalle eccellenti predisposizioni organizzative messe in atto. La sua grande caparbietà e la sua apprezzabile intraprendenza gli hanno consentito di coinvolgere costantemente e con pieno profitto, in tutte le attività condotte, non solo le unità di manovra e di supporto del RC-W ma anche le Forze di sicurezza afghane, dalle quali riusciva ad ottenere in numerose circostanze la fondamentale partecipazione e la preziosa collaborazione. Chiara ed esemplare figura di giovane ufficiale,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che ha dimostrato sul campo tutto il proprio valore e, attraverso i numerosi risultati conseguiti, si è guadagnato la stima incondizionata dei superiori, costituendo un preziosissimo punto di riferimento e rappresentando nel migliore dei modi l'Esercito in un contesto spiccatamente interforze ed internazionale».

Herat (Afghanistan), 26 agosto 2006 - 24 febbraio 2007.

Con decreto ministeriale 3 settembre 2008, al Generale di Divisione Giuseppe Emilio Gay, nato il 13 gennaio 1950 a Roveredo in Piano (Pordenone), è stata concessa la Croce d'oro al merito dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Ufficiale generale di primissimo piano ed indiscusso valore per pregevoli qualità etico-militari e preclare capacità professionali, il Gen. D. Giuseppe Emilio Gay assolveva gli impegnativi e prestigiosi incarichi di Vice comandante della KFOR e rappresentante militare dell'Autorità nazionale nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, dal settembre 2003 al maggio 2004. In oltre otto mesi di continuato servizio, in un contesto operativo ed ambientale estremamente dinamico e caratterizzato da forti tensioni etniche e latenti rischi di ordine pubblico, operava in maniera brillante e autorevole, evidenziando straordinarie doti dirigenziali e di comando e imponendosi quale chiaro punto di riferimento per tutto il personale dipendente. La spiccata professionalità esaltata da solide qualità intellettuali, il tratto affabile e sereno non disgiunto da ferrea determinazione e chiarezza degli obiettivi da raggiungere, consentivano al Gen. Gay di instaurare eccellenti e proficui rapporti con le autorità civili e militari, i rappresentanti diplomatici, le organizzazioni governative e non governative presenti in teatro, dando vita ad una serie di importantissime iniziative di collaborazione in vari settori e, segnatamente, nelle attività di cooperazione civile-militare. In particolare, forniva ai diretti superiori della catena di Comando multinazionale-il Comandante della Kosovo Force e il Comandante di Afsouth, ed alle Autorità nazionali una collaborazione puntuale, preziosa ed oltremodo apprezzata, dimostrando il possesso di instancabile dedizione al servizio, di spiccata iniziativa e di indiscussa competenza. Riscuotevano, altresì, unanimi consensi, sia in ambito nazionale che internazionale, la sua puntuale ed efficacissima azione per l'indirizzo, il controllo e l'addestramento del Kosovo Protection Corps - Forza multidisciplinare, multietnica e autoctona, con compiti di supporto alle Forze di polizia ONU nonché la brillante attività di pianificazione, organizzazione e condotta delle complesse fasi che hanno consentito, nel pieno rispetto dei tempi prefissati, il passaggio di responsabilità nella gestione dell'aeroporto di Pristina fra la Kfor e la Unmik, avvenuto con solenne cerimonia il 1° aprile 2004. I risultati di assoluto prestigio conseguiti, uniti alla straordinaria motivazione e ad una superba capacità decisionale, hanno contraddistinto l'impareggiabile opera del Gen. D. Giuseppe Emilio Gay, fulgido esempio di validissimo dirigente militare, che, in un importante contesto multinazionale, ha impeccabilmente rappresentato la Nazione, contribuendo ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate italiane».

(Kosovo) 14 settembre 2003 - 21 maggio 2004.

Con decreto 3 settembre 2008, al tenente di vascello (cp) pil. Lugari Marco, nato il 19 luglio 1972 a La Spezia, è stata concessa la Medaglia d'argento al merito di Marina con la conseguente motivazione:

«In occasione del soccorso prestato con elicotteri AB-412 il 3 dicembre 2005 alla m/n Margaret in prossimità della diga foranea del porto della Spezia dimostrava straordinaria maestria e indomita perseveranza nell'affrontare situazioni metereologiche estreme conducendo a termine con successo l'operazione di salvataggio di 13 persone. Esempio di professionalità, sprezzo del pericolo ed encomiabile capacità nel motivare e guidare gli equipaggi, straordinaria padronanza del mezzo e delle tecniche di soccorso, con ciò contribuendo ad elevare presso l'opinione pubblica il prestigio delle F.A. di appartenenza».

La Spezia 3 dicembre 2005.

08A07333

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43993 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Klopman International S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 settembre 2008.

Con decreto n. 43994 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fimet motori e riduttori S.p.a., con sede in Torino, unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 30 settembre 2007 al 29 marzo 2009.

Con decreto n. 43995 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Speedline S.r.l., con sede in Ponte San Pietro (Bergamo), unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43996 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tecnoforming S.p.a., con sede in Longhena (Brescia), unità di Longhena (Brescia), per il periodo dal 28 giugno 2008 al 27 giugno 2009.

Con decreto n. 43997 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di Catanzaro, Cosenza, Paola (Cosenza), Reggio di Calabria e Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 31 luglio 2005 al 10 agosto 2005.

Con decreto n. 43999 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eutelia S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Arezzo, Bologna, Brescia, Calenzano (Firenze), Firenze, Genova, Ivrea (Torino), Lucca, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Prato di Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), Rende (Cosenza), Roma, Torino, e Volpiano (Torino), per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con decreto n. 44001 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Grafiche Milani S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 27 maggio 2008 al 26 novembre 2008.

Con decreto n. 44005 del 4 agosto 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Miles S.r.l., con sede in Roma, unità di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 44007 del 4 agosto 2008 è modificato il decreto n. 43932 del 29 luglio 2008 della Editrice Quadratum S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, all'art. 4 ed in particolare, per quanto riguarda il trattamento di pensionamento anticipato che deve intendersi per un numero complessivo di 1 giornalista pubblicista, (prepensionamento competenza INPS).

08A07321

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione e della concessione del trattamento straordinario di integrazione straordinaria.

Con decreto n. 44003 del 4 agosto 2008 è annullato il D.M. n. 40920 del 15 maggio 2007 ed il D.D. n. 40935 del 15 maggio 2007 della Coop Agricola Valverde, con sede in Asti, unità di Saluggia (Vercelli).

Con decreto n. 44004 del 4 agosto 2008 è annullato il D.M. n. 42044 dell'8 novembre 2007 ed il D.D. n. 42089 dell'8 novembre 2007 limitatamente al periodo dal 21 luglio 2008 al 19 agosto 2008 della Zegna Baruffa S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Borgosesia (Vercelli).

08A07322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, allo «Studio associato agri-consulting» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 8530 del 7 agosto 2008 lo «Studio Associato Agri-Consulting», con sede legale in Avezzano (Aquila), via degli Arditi n. 19, è stato riconosciuto idoneo a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture orticole;
Diserbo;
Entomologia;
Nematologia.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95).

08A07342

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola e alla Raffineria di Gela, presentato dalla società Raffineria di Gela.

Con il decreto n. 0000913 del 19 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola e alla Raffineria di Gela, presentato dalla società Raffineria di Gela, con sede a Gela, Palazzo di Città, via San Francesco - 93012 Gela (Caltanissetta).

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07317

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxol»

Con la determinazione n. aRM - 149/2008-1378 del 24 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AMBROXOL;

confezione: 029152042;

descrizione: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml.

08A07318

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Prontoflu».

Con la determinazione n. aRM - 151/2008-3349 del 25 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PRONTOFLU:

confezione: 028668162;

descrizione: polv.7 rotadisk 4 dosi 500 mcg;

confezione: 028668150;

descrizione: polv.7 rotadisk 4 dosi 250 mcg;

confezione: 028668147;

descrizione: polv. 15 rotadisk 4 dosi 100 mcg;

confezione: 028668135;

descrizione: polv. 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg;

confezione: 028668123;

descrizione: «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni da 250 mcg;

confezione: 028668111;

descrizione: «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni da 125 mcg;

confezione: 028668109;

descrizione: «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 125 erogazioni;

confezione: 028668097;

descrizione: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

08A07319

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Trizadol».

Con la determinazione n. aRM - 139/2008-1144 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite Spa l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TRIZADOL:

confezione: 034244121;
descrizione: rpd 10 mg 12 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244119;
descrizione: rpd 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244107;
descrizione: rpd 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244095;
descrizione: rpd 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244083;
descrizione: rpd 5 mg 6 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244071;
descrizione: rpd 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

confezione: 034244069;
descrizione: 10 mg 12 compresse blister;

confezione: 034244057;
descrizione: 10 mg 6 compresse blister;

confezione: 034244044;
descrizione: 10 mg 3 compresse blister;

confezione: 034244032;
descrizione: 5 mg 12 compresse blister;

confezione: 034244020;
descrizione: 5 mg 6 compresse blister;

confezione: 034244018;
descrizione: 5 mg 3 compresse blister.

08A07320

UFFICIALE ON-LINE

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-239) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00